



CIG: Z36125444D

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA**

(come da art. 2, comma 1, lett. h) e m) – Art. 18, comma 1, lettera a) - art. 29, comma 1 - artt. da 38 a 42 del D.Lgs. n 81/2008 e.s.m.i.)

DESCRIZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL SERVIZIO

- 1) **dall'art. 25 del D. Lgs. n° 81/2008 "obblighi del medico competente" e precisamente:**
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n° 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n° 81/2008 al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 81/2008.

2) dall'art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008 "sorveglianza sanitaria" e precisamente:

2.1 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n° 81/2008;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2.2 La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) visita preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. La scelta dei Dipartimenti di Prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n°81/2008;

2.3 Le visite mediche di cui al punto precedente non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite di cui al punto 2.2, lettere a), b) e d) a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 lettere a,b,d, e-bis e-ter art. 41 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

In particolare il medico competente dovrà eseguire direttamente l'accertamento di primo livello secondo quanto previsto dall'accordo "CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO" del 18/09/2008 attraverso metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica e definiti nello stesso accordo del 18/09/2008 per un numero presunto di 190 esami.

2.4 Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 81/2008, e .s.m.i. secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. n° 81/2008 e .s.m.i.

2.5 Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008 e .s.m.i., esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a,b,c,d il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

2.6 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

- 3) **dall'art. 29 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi" e precisamente:** collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione della AnconAmbiente S.p.A. per la valutazione ed elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nei casi di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 4) partecipa alla/e riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Per l'effettuazione delle attività e visite mediche previste nel presente articolo l'AnconAmbiente SpA metterà a disposizione gratuita locali idonei nella propria sede di Via del Commercio – Ancona e garantirà l'accesso ai locali delle sedi operative nei vari comuni dove effettua la propria attività e alla documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di medico competente.

Il Medico competente, utilizzerà la propria strumentazione medica necessaria all'espletamento delle attività rientranti nella propria funzione.

Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con l'AnconAmbiente S.p.A. che ne supporterà gli oneri.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 3 – PERSONALE INTERESSATO ALLE ATTIVITA' DI CUI AL PRECEDENTE

ART. 2

Le prestazioni da effettuare riguardano complessivamente circa 330 dipendenti (inoltre potrà essere compreso personale temporaneo e personale assimilato ai lavoratori dipendenti) così suddivisi:

Dipendenti a tempo indeterminato	n° 330
Dipendenti a tempo determinato	n° 0
Interinali	n° 17
Collaboratori a progetto	n° 1
Totale	n° 348
di cui dipendenti:	
Impiegati/Tecnici	n° 58
Operatori	n° 272

Le attività espletate dai vari settori sono di seguito elencate:

Spazzamento manuale e meccanico misto di strade, piazze e marciapiedi;
Diserbo per il trattamento delle erbe infestanti;
Disinfezione per l'eliminazione di agenti infestanti;
Pulizia delle caditoie stradali e delle griglie;
Pulizia mercati cittadini;
Pulizia e manutenzione ordinaria degli arenili;
Pulizia delle fontane;
Lavaggio strade;
Rimozione carogne animali;
Rimozione siringhe abbandonate;
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
Raccolta "Porta a Porta";
Raccolta stradale, frazioni e case sparse;
Centro di raccolta differenziata rifiuti;
Servizio Affissioni Pubbliche;
Servizio Pubblica Illuminazione;
Servizi cimiteriali e lampade votive,

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

Servizi di autospurgo;
Servizio manutenzione automezzi aziendali;
Stazione di trasferimento rifiuti;
Manutenzione Discarica e Impianto biogas
Servizi Amministrativi.

Le sedi di lavoro sono le seguenti:

Ancona;
Chiaravalle;
Sassoferrato;
Serra de' Conti
Castelfidardo;
Cerreto D'Esì;
Fabriano.

Il numero dei dipendenti potrà subire variazioni in più o in meno anche del 5% senza che per questo motivo il corrispettivo determinato contrattualmente in esito alla gara citata in premessa possa subire variazioni in più o in meno.

ART.4 - DURATA DELL' INCARICO

Il servizio avrà la durata di un anno e precisamente dallo 01/03/2015 al 01/03/2016.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'importo del servizio a base di gara per l'intero periodo contrattuale è pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) + € 6.650(seimilaseicentocinquanta/00) ricavato da € 35 (trentacinque/00) per ciascun accertamento sanitario ex articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., (per la verifica di assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) oltre IVA e accessori e dal numero dei presunti interventi quantificati in numero 190 (centonovanta).

ART. 6 – SUBAPPALTO

In ragione della tipologia del servizio è vietato il subappalto e la cessione del contratto.

ART. 7 – DECADENZA DELL'INCARICO

L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di affidamento salvo il risarcimento del maggior danno nei seguenti casi di inadempimento:

1. grave irregolarità riscontrata nello svolgimento delle prestazioni;
2. ripetute deficienze o disservizi.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per l'attività svolta sarà fatturato in due rate di pari importo, da emettersi nei mesi di giugno e dicembre 2015. Le fatture saranno liquidate a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese; si precisa a tal proposito che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi.

ART.9 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto legale il medico competente dovrà eleggere il proprio domicilio in Ancona.

ART. 11 – RISERVATEZZA – INFORMATIVA D.LGS.N° 196/2003

Ai sensi del D.Lgs.n°196/2003 i dati forniti, obbligatori per la finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto, saranno trattati dall'AnconAmbiente SpA conformemente alle disposizioni di legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per la stipula e la gestione del contratto.

IL MEDICO COMPETENTE

Timbro e firma

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _____